REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/471 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/137 per quanto riguarda l'applicazione di determinati obblighi in materia di trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione («NACE Rev. 2») la cui applicazione decorre dal 1º gennaio 2008.

(2) Dall'inizio dell'applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo.

(3) In seguito a tali cambiamenti è stato necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione ([2]) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata («NACE Rev. 2.1»).

(4) Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di confrontare la versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa, il 1º agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza ([3]) corredata di note esplicative ([4]).

(5) Un ampio corpus legislativo stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE. Al fine di consentire ai fornitori dei dati di adeguarsi agli obblighi normativi modificati, l'applicazione della classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1) è stata differita per quanto riguarda determinati obblighi in materia di trasmissione dei dati stabiliti in diversi atti giuridici dell'Unione. Ai fini di una migliore fattibilità pratica degli obblighi in materia di trasmissione dei dati, la decorrenza di applicazione della NACE Rev. 2.1 per quanto riguarda determinati settori statistici deve essere ulteriormente modificata.

(6) Poiché la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione originale della classificazione, la modifica del regolamento delegato (UE) 2023/137 di cui al presente regolamento non comporterebbe alcun onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o i rispondenti.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/137,

([1]) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj.
([2]) Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).
([3]) https://europa.eu/!f6H9nX.
([4]) https://europa.eu/!FNRFFB.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/137, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica come segue:

a) in relazione al regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio ([1])*, per quanto riguarda:

— le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

b) in relazione al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2])*, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

c) in relazione al regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3])*, a decorrere dal 1º gennaio 2027 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

d) in relazione al regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4])*, a decorrere dal 1º gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

e) in relazione al regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5])*, a decorrere dal 1º gennaio 2030 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

f) in relazione al regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6])*, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

g) in relazione al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7])*, a decorrere dal 1º gennaio 2027 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

h) in relazione al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8])*per quanto riguarda:

— l'allegato II — Settore: Assistenza sanitaria, tema: "spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento", a decorrere dal 1º gennaio 2027 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'allegato IV — Settore: Infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1º gennaio 2027 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

i) in relazione al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9])*per quanto riguarda:

— l'allegato I — MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'allegato II — MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'allegato IV — MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'allegato V — MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'allegato VI — MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

j) in relazione al regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10])*, a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

k) in relazione al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11])*, per quanto riguarda l'allegato B, esso si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere dal 1º settembre 2029;

l) in relazione all'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12])*, a decorrere dal 1º gennaio 2030 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

m) in relazione al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13])*per quanto riguarda:

— i domini "forze di lavoro" e "reddito e condizioni di vita", a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— il dominio "istruzione e formazione", a decorrere dal 1º gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— i domini "consumi" e "uso del tempo", a decorrere dal 1º gennaio 2030 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— il dominio "salute", a decorrere dal 1º gennaio 2031 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

n) in relazione al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14])*per quanto riguarda:

— l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), a decorrere dal 1º gennaio 2025 per quanto riguarda la trasmissione dei dati rapportati all'anno 2025;

— l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente;

— l'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e d), a decorrere dal 31 dicembre 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che termini in tale data o successivamente;

o) in relazione all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15])*, a decorrere dal 1º gennaio 2030 per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.

_____

([1])* Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/oj).

([2])* Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj).

([3])* Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/450/oj).

([4])* Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj).

([5])* Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj).

([6])* Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj).

([7])* Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj).

([8])* Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1338/oj).

([9])* Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj).

([10])* Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/70/oj).

([11])* Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).

([12])* Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj).

([13])* Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj).

([14])* Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

([15])* Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN